Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 22 ottobre 1924** **Numero 248**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1620.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1616.

Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 23 dicembre 1923, n. 2829; 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440, per la sistemazione del personale amministrativo e di ragioneria delle Intendenze di finanza, di gestione e controllo delle Delegazioni del tesoro, d'ordine e di servizio proveniente dalla cessata Amministrazione finanziaria austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, col quale si estende al personale dell'Amministrazione finanziaria dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2816, sulla ripartizione del personale d'ordine fra le varie Amministrazioni finanziarie;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende ai territori annessi il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione del nuovo ordinamento del personale delle Amministrazioni dello Stato agli impiegati della categoria di concetto contemplati dall'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sull'assimilazione economica del personale finanziario proveniente dal cessato regime, agli impiegati contabili contemplati dall'art. 6, agli impiegati di cassa contemplati dall'art. 10, agli impiegati di cancelleria contemplati dall'art. 13, agli impiegati provenienti dalla ex Guardia di finanza assimilati agli archivisti ed applicati, ed agli impiegati subalterni contemplati dall'art. 19 del predetto decreto è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Impiegati di concetto (già giuridico-amministrativi).

(Art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115).

Art. 2.

Il grado di vice intendente (7°) è conferito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VI classe di rango con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella classe.

Il grado di consigliere (8°) è conferito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VII classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella classe.

Coloro ai quali non siano conferiti i gradi 7° e 8° a norma dei precedenti comma, conseguono rispettivamente il grado di consigliere (8°) e di primo segretario (9°) con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigente sino al 1° dicembre 1923 per i gradi, rispettivamente, di vice intendente (già intendente aggiunto) e di primo segretario.

Il grado di primo segretario (9°) è conferito a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 15 gennaio 1923, numero 115, erano investiti della VIII classe di rango, con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigenti fino al 1° dicembre 1923 per il grado di primo segretario.

Gl'impiegati assimilati ai segretari sono collocati nei gradi 10° e 11° a norma degli articoli 35 e 36 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e succcessive modificazioni, ferma restando ad ogni effetto l'anzianità attribuita dall'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Sono altresì collocati nel grado 11° con effetto dal 1° dicembre 1923, e con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920, sia agli effetti dell'attribuzione degli stipendi che a quelli del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i praticanti assunti dopo l'armistizio a posti di ruolo nel personale giuridico amministrativo, che siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera *a*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e degli altri requisiti prescritti per essere impiegati civili dello Stato, e che ne siano riconosciuti meritevoli a giudizio insindacabile del Ministero delle finanze.

Lo stipendio che risulterà conferito ai praticanti collocati nel grado 11° a norma del comma precedente sarà corrisposto dal 1° dicembre 1923, restando fermi, per il periodo anteriore, gli emolumenti già effettivamente assegnati.

Il riscatto, ai fini di pensione, dei servizi prestati dai praticanti suddetti anteriormente al 1° luglio 1920 seguirà con le norme di cui ai Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480; 30 dicembre 1923, n. 2835, e successive disposizioni.

Impiegati di ragioneria delle Intendenze di finanza (già impiegati contabili) *e della carriera di gestione e di controllo delle Delegazioni del tesoro* (già impiegati di cassa).

(Articoli 6 e 10 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115).

Art. 3.

Il grado di ragioniere capo delle Intendenze di finanza e di delegato del tesoro (8°) è conferito, rispettivamente, agli impiegati di ragioneria delle Intendenze e delle Delegazioni del tesoro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VI classe di rango con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigenti fino al 1° dicembre 1923, per il grado di direttore provinciale di ragioneria o di direttore provinciale del tesoro.

Il grado predetto (8°) è inoltre conferito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a coloro che al-

l'atto dell'applicazione del citato decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VII classe di rango con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella classe.

Quelli fra gli impiegati predetti ai quali non venga conferito il grado 8° a norma del precedente comma sono collocati nel grado 9° con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigente fino al 1° dicembre 1923 per il grado di primo ragioniere o di primo segretario di delegazione.

Il grado di primo ragioniere e di primo segretario di delegazione (9°) è conferito a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VIII classe di rango, con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati, rispettivamente, nel quadro di classificazione degli stipendi vigente fino al 1° dicembre 1923 per il grado di primo ragioniere e di primo segretario.

Gl'impiegati assimilati a ragioniere ed a segretario di delegazione sono rispettivamente collocati nei gradi 10° e 11° a norma degli articoli 35 e 36 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ferma restando ad ogni effetto l'anzianità attribuita dagli articoli 6 e 10 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Impiegati d'ordine (già di cancelleria).

(Art. 13 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115).

Art. 4.

Il grado di archivista capo è conferito agli impiegati di cancelleria che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VIII classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella classe di rango o del godimento dei relativi emolumenti.

Il grado di archivista capo (9°) è inoltre conferito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di cancelleria pei quali al 1° dicembre 1923 siano trascorsi 8 anni dalla data di promozione alla IX classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dal 1° dicembre 1923.

Il grado di primo archivista (10°) è conferito agli impiegati di cancelleria che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della IX classe di rango con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla IX classe di rango o del godimento di relativi emolumenti.

Il grado di archivista (11°) è conferito agl'impiegati di cancelleria che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della X classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella X classe di rango o del godimento di relativi emolumenti.

Quelli, fra essi, che fino al 1° dicembre 1923 abbiano conseguito, nel quadro di classificazione degli stipendi vigente fino a quella data, il diritto al quarto aumento periodico, potranno conseguire, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il grado di primo archivista (10°) con l'anzianità nel grado 10° eguale a quella con la quale furono collocati nel grado di archivista secondo il precedente quadro di classificazione degli stipendi, dedotta quella corrispondente del predetto aumento periodico.

Art. 5.

Agl'impiegati di cancelleria che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, vennero collocati nel quadro di classificazione degli stipendi degli applicati è conferito il grado di applicato (12°).

Le disposizioni dell'art. 40 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non trovano applicazione nei riguardi degli applicati provenienti dal cessato regime.

Impiegati d'ordine provenienti dalla ex Guardia di finanza.

(Art. 17 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115).

Art. 6.

Agl'impiegati provenienti dalla bassa forza della ex Guardia di finanza, sistemati nel gruppo *E* all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, e collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine a' termini del secondo comma dell'articolo 17 del Regio decreto predetto, sono conferiti i gradi e gli stipendi stabiliti per i gradi di archivista capo, di primo archivista, di archivista e di applicato, con le norme di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Agl'impiegati provenienti dalla bassa forza della ex Guardia di finanza, contemplati dal terzo comma dell'art. 17 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, è conferito il grado e lo stipendio di applicato, con l'anzianità ad essi già attribuita agli effetti dello stipendio nella applicazione del predetto decreto in quanto però la idoneità a disimpegnare mansioni di impiegati d'ordine sia stata definitivamente riconosciuta dal Ministro, a sensi dell'art. 20 del decreto predetto.

Personale subalterno (già servi d'ufficio).

(Art. 19 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115).

Art. 7.

Ai sottoimpiegati e ai servi ausiliari che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, vennero collocati nei quadri di classificazione degli stipendi degli uscieri capi e degli uscieri è conferito rispettivamente il grado di usciere capo e di usciere con gli stipendi portati della tabella n. 1 contenuta nell'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nei quadri anzidetti.

Disposizioni generali e comuni.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto si considerano investiti della classe di rango all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, anche gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del decreto stesso.

Gl'impiegati ai quali il nuovo grado sia conferito con anzianità diversa da quella con la quale furono inquadrati nell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sono collocati nel grado tenendo conto ai fini dell'attribuzione degli stipendi, oltre che dell'anzianità attribuita dal presente decreto, anche dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo eventualmente spettanti

a norma delle disposizioni estese col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 9.

Gli impiegati della categoria amministrativa (gruppo A) provenienti dalla cessata Amministrazione finanziaria austriaca, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, sono esonerati dalla prova di esame richiesta dall'art. 2 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi, a suo tempo, insieme agli impiegati di pari grado del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di cui alla tabella I, allegato II del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami di idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso.

Qualora superino detti esami, entrano, con la promozione, a far parte del ruolo organico predetto.

Le disposizioni del presente articolo sono analogamente applicabili agli impiegati contabili assimilati ai ragionieri delle Intendenze di finanza, e agli impiegati di cassa assimilati ai segretari delle Delegazioni del tesoro, che si trovino nelle medesime condizioni.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923. n. 2395, per le promozioni al grado 9° del personale amministrativo, di ragioneria e delle Delegazioni del tesoro, non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione finanziaria austriaca per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Fino a quando tutti i predetti impiegati, collocati nei gradi 11° e 10°, non siano stati promossi o esclusi dalla promozione, tutte le promozioni al grado 9° saranno per essi conferite nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al primo comma dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Successivamente, e fino alla scadenza del triennio di cui al secondo comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il sistema di promozione stabilito dal comma precedente sarà applicato anche agli impiegati contemplati all'articolo 8 del presente decreto.

Art. 11.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 6° ha luogo, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella n. 1 allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è unico per i funzionari del ruolo predetto e per quelli assimilati provenienti dal cessato regime.

Questi ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo organico della carriera amministrativa predetta.

Le norme di cui al presente articolo si applicano analogamente per le promozioni al grado 7° del personale assimilato di ragioneria delle Intendenza di finanza e delle Delegazioni del tesoro.

Art. 12.

Le promozioni al grado 11° del gruppo C sono conferite con le norme di cui all'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I posti non coperti da vincitori dell'esame di concorso saranno conferiti a promovibili per anzianità congiunta al merito.

Art. 13.

Fermo il disposto dei precedenti articoli 9, 10, 11, e 12 le promozioni del personale contemplato dal presente decreto e compreso negli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, seguiranno secondo le norme stabilite dall'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Il numero degli impiegati da promuovere sarà determinato iniziando il conteggio dalla prima promozione che in ciascuna categoria e in ciascun grado del corrispondente ruolo del Regno sarà stata fatta in dipendenza di vacanze verificatesi dopo il 1° dicembre 1923, in confronto del numero degli impiegati provenienti dal cessato regime che, in applicazione del presente decreto, risulteranno compresi in ciascuna categoria e in ciascun grado.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2816, e con altro decreto saranno regolate le promozioni degl'impiegati d'ordine di cui all'articolo predetto.

Art. 14.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084 e successive modificazioni in quanto non contrarie alla disposizione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 e del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1621**.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1617.

Istituzione di un consorzio per il funzionamento della Scuola agraria « Francesco Gigante », in Alberobello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1896, n. XXII (p. s.), che costituisce in Ente morale la Scuola agraria fondata dal sacerdote Francesco Gigante in Alberobello e ne approva lo statuto organico;

Viste le deliberazioni della Commissione amministrativa della fondazione Scuola agraria « Francesco Gigante », in Alberobello, sedute del 29 luglio 1922, 1° e 6 marzo 1923;

del Consiglio comunale di Alberobello, sedute del 29 luglio e 1° settembre 1922, 20 gennaio e 23 marzo 1923; e dell'Amministrazione provinciale di Bari, sedute del 2 e 20 marzo 1924;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il funzionamento della Scuola agraria fondata dal sacerdote Francesco Gigante, in Alberobello, con testamento in data 2 dicembre 1887 ed ordinata secondo quanto dispone lo statuto organico annesso al R. decreto 9 gennaio 1896, n. XXII (p. s.), è costituito un Consorzio autonomo, con personalità giuridica, secondo quanto dispone il presente decreto.

Art. 2.

La Scuola, di cui al precedente articolo, conserverà i locali appositamente adibiti per uso scolastico, di convitto e di azienda agraria da essa presentemente occupati.

L'indirizzo generale di essa, avuto riguardo ai fini voluti dal testatore, sarà conforme a quello di una Scuola di agricoltura pratica, limitando allo stretto necessario gli insegnamenti di cultura generale, dando invece maggiore importanza a quelli riguardanti le organizzazioni economiche e sociali che interessano da vicino gli agricoltori, per raggiungere lo scopo di preparare contadini istruiti che, rimanendo lavoratori, siano capaci di dirigere la propria (come proprietari coltivatori) e l'altrui azienda (come mezzadri, piccoli affittuari), ovvero di partecipare ad affittanze collettive.

La Scuola organizzerà, pure, corsi temporanei per contadini adulti allo scopo di istruirli praticamente nei più importanti lavori dell'azienda agraria, prescegliendo le località ed i periodi di tempo meglio adatti per accrescerne l'efficacia.

Istituirà campi dimostrativi presso i poderi propri, e, con speciali convenzioni non onerose per la Scuola, presso aziende agrarie private.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Comitato amministrativo composto di due rappresentanti della Commissione amministrativa della Fondazione « Francesco Gigante », del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, del rappresentante della provincia di Bari, del rappresentante del comune di Alberobello da nominarsi dal Consiglio comunale anche fra persone estranee al Consiglio stesso, e di un rappresentante per ciascuno degli altri Enti locali, che contribuiscano al mantenimento della Scuola con un annuo contributo continuativo non inferiore a L. 2000.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Comitato, con le funzioni di segretario.

Spetta al Comitato amministrativo di provvedere al funzionamento della Scuola mediante i contributi di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente che dura in carica due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.

Art. 4.

Lo Stato contribuisce con annue L. 20,000 al mantenimento della Scuola.

La provincia di Bari, giusta la deliberazione del Consiglio provinciale presa nella seduta del 20 marzo 1924, contribuisce al mantenimento della Scuola con annue L. 15,000.

La Fondazione « Francesco Gigante » destina i fabbricati, le terre, le rendite dell'intero patrimonio della Fondazione, all'impianto ed al funzionamento della Scuola e provvede a proprie spese all'arredamento di essa ed, eventualmente, con sussidi straordinari della Provincia e del Ministero dell'economia nazionale.

Il comune di Alberobello contribuisce con L. 4000 giusta le deliberazioni 29 luglio e 1° settembre 1922.

Art. 5.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante d'agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un insegnante, maestro elementare, di materie di cultura generale; di un capotecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale e di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario economo, con l'incarico della sorveglianza disciplinare; del personale d'inservienza.

Art. 6.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Comitato amministrativo; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero. L'assunzione definitiva sarà fatta dopo due anni di prova ed in seguito a deliberazione del Comitato amministrativo.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, con l'approvazione del Ministero.

Della Commissione giudicatrice, costituita di cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale ed uno del Comitato amministrativo cui spetta la nomina degli altri membri scelti fra i professori d'agraria di istituti governativi e pareggiati.

Il vice-direttore, l'insegnante di coltura generale, il segretario economo ed il personale di inservienza sono nominati dal Comitato amministrativo su proposta del direttore.

Art. 7.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; formula il regolamento interno da approvarsi dal Comitato amministrativo, cura l'applicazione delle deliberazioni del Comitato amministrativo.

Il direttore è il consegnatario responsabile di fronte al Comitato amministrativo, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria, che riceverà in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento e presterà la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

Il capo tecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice direttore; funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sotto capi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda cui sono preposti.

Art. 8.

Il personale insegnante (direttore, vice direttore e insegnante di coltura generale), quello amministrativo (segretario economo), verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 9.

Un regolamento, proposto dal Comitato amministrativo, ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale direttivo, tecnico inferiore ed amministrativo la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, fisserà le norme per la conferma ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato amministrativo contro il personale insegnante, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione all'interessato.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 10.

La tutela e la vigilanza sulla Scuola vengono direttamente esercitate dal Ministero dell'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1622.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1924, n. 1603.

Estensione al Commissariato generale dell'emigrazione delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 66 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 10 giugno 1923, n. 1315;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3091 ed il decreto Reale 24 febbraio 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 detto mese, al reg. 1 F. E., fog. 136;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 66 del testo unico sopra citato e successive varianti si intendono modificate per la sola parte relativa alla composizione degli organici ed agli stipendi, in conformità del presente decreto.

Art. 2.

La classificazione per gradi, la composizione dei ruoli e la misura degli stipendi del personale appartenente all'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 3.

Per la prima attuazione del ruolo organico conforme alle tabelle annesse, i gradi saranno conferiti, con decreto del Ministro per gli affari esteri, secondo l'ordine di anzianità e sino a concorrenza dei posti disponibili di ciascun grado, al personale che già ricopre il grado corrispondente nel ruolo organico attualmente in vigore. Ove il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi, sia inferiore al numero dei posti stabiliti dall'organico in vigore per i gradi corrispondenti, il personale che risulterà in eccedenza sarà classificato nel grado immediatamente inferiore.

I posti dei gradi 5°, 6°, 8° nei ruoli del personale appartenente al gruppo *A* ed i posti dei gradi 9° e 10° nel ruolo del personale appartenente al gruppo *C* saranno conferiti, per merito comparativo, tra i funzionari del grado immediatamente inferiore, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

La ripartizione degli attuali consiglieri aggiunti e consiglieri nelle due carriere distinte, amministrativa e tecnica, verrà fatta, con decreto del Ministro per gli affari esteri, su proposta del Commissario generale dell'emigrazione.

Art. 4.

Con decreti Reali su proposta del Ministro per gli affari esteri d'accordo con quello per le finanze, le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni verranno estese, in quanto applicabili, al personale del Commissariato generale dell'emigrazione colle varianti richieste dai particolari ordinamenti del Commissariato stesso.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° dicembre 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 128. — GRANATA.

ALLEGATO 1.

Tabelle di classificazione per gradi dei personali appartenenti al

GRUPPO A				GRUPPO C	
Grado	Carriera amministrativa	Carriera tecnica	Carriera di concetto della ragioneria centrale	Grado	Carriera d'ordine
2°	(a)	(a)	—	—	—
4°	—	Consiglieri superiori dell'emigrazione	—	—	—
5°	—	Consiglieri dell'emigrazione di 1ª classe	—	—	—
6°	Direttori capi divisione	Consiglieri dell'emigrazione di 2ª classe	Direttore capo di ragioneria e Ispettore di ragioneria (b)	—	—
7°	Capi sezione	Vice consiglieri dell'emigrazione	Capi sezione di ragioneria	—	—
8°	Segretari capi	—	Segretari capi di ragioneria	—	—
9°	Primi segretari	—	Primi segretari di ragioneria	9°	Archivisti capi
10°	Segretari	—	Segretari di ragioneria	10°	Primi archivisti
11°	Vice segretari	—	Vice segretari di ragioneria	11°	Archivisti
12°	—	—	—	12°	Applicati
13°	—	—	—	13°	Alunni d'ordine

(a) Commissario generale dell'emigrazione. — Vedi Regi decreti 24 e 29 febbraio 1924, registrati alla Corte dei conti il 29 detto e il 10 marzo successivo rispettivamente, registro 1, F. E fogli 136 e 208.
(b) Il posto di Ispettore di ragioneria sarà soppresso allorquando se ne verifichi la vacanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

ALLEGATO II.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Ruoli organici dei personali dei gruppi A e C.

Tabella n. 1.

Grado		Numero dei posti
2°	(a)	1

Tabella n. 2.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori capi divisione	2
7°	Capi sezione	3
8°	Segretari capi	3
9°	Primi segretari	7
11°	Vice segretari	11
10°	Segretari	
		26

Tabella n. 3.

Carriera tecnica.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Consiglieri superiori dell'emigrazione	3
5°	Consiglieri dell'emigrazione di 1ª classe	3
6°	Consiglieri dell'emigrazione di 2ª classe	12
7°	Vice consiglieri dell'emigrazione	15
		33

(a) Commissario generale dell'emigrazione. Vedi Regi decreti 24 e 29 febbraio 1924, registrati alla Corte dei conti il 29 detto e il 10 marzo successivo rispettivamente al registro 1, F. E., fogli 136 e 208.

Tabella n. 4.

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore capo di ragioneria	1 (*)
7°	Capi sezione di ragioneria	3
8°	Segretari capi di ragioneria	2
9°	Primi segretari di ragioneria	2
10°	Segretari di ragioneria	6
11°	Vice segretari di ragioneria	
		14

Tabella n. 5.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	6
11°	Archivisti	9
12°	Applicati	18
13°	Alunni d'ordine	4
		39

(*) Oltre ad un altro posto dello stesso grado per le funzioni di ispettore di ragioneria da sopprimere allorquando se ne verifichi la vacanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

ALLEGATO III.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale dei gruppi A e C.

Ordine del grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo C
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire		
2°	36,500 *3,500*						
3°	32,000 *3,000*						
4°	27,500 *2,500*						
5°	21,000 *2,000*	23,000 *2,000*				4	—
6°	17,800 *1,500*	19,000 *1,500*	20,500 *1,500*			4	—
7°	16,000 *1,200*	16,800 *1,200*	17,800 *1,200*			4	—
8°	13,700 *1,000*	14,300 *1,000*	15,100 *1,000*	16,000 *1,000*		4	4
9°	11,600 *800*	12,200 *800*	12,900 *800*	13,700 *800*		4	4, 5, 5
10°	9,500 *600*	10,100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*		3, 3, 4	4, 5, 5
11°	7,000 *500*	7,600 *500*	8,200 *500*	8,800 *500*	9,500 *500*	2, 2, 3, 3	4
12°	5,600 *400*	5,900 *400*	6,200 *400*	6,600 *400*	7,000 *400*	2	3
13°	4,200 *300*	4,500 *300*	4,800 *300*	5,200 *300*	5,600 *300*	—	2

N. B. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

ALLEGATO IV.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Ruolo organico del personale subalterno.

	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	11
Inservienti	5
	22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

ALLEGATO V.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale subalterno.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	al 1º aumento	al 2º aumento	al 3º aumento	al 4º aumento	al 5º aumento	al 6º aumento	
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Primi commessi	7,600 *500*	7,900 *500*	8,300 *500*	—	—	—	—	4
Commessi e uscieri capi	6,100 *400*	6,400 *400*	6,800 *400*	7,200 *400*	7,600 *400*	—	—	4
Uscieri	4,700 *300*	4,900 *300*	5,300 *300*	5,700 *300*	6,100 *300*	—	—	4
Inservienti	3,600 *200*	3,900 *200*	4,200 *200*	4,500 *200*	4,700 *200*	—	—	2

N. B. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1623**.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1618**.

Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437;
Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1475;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1588, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visti i Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102, e 9 dicembre 1923, n. 2892;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 144. — GRANATA.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

TITOLO I.

DEI REGI ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI.

CAPITOLO I.

Dell'ordinamento amministrativo.

Art. 1.

(Art. 20, comma 1º, e art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

L'istruzione superiore economica e commerciale è impartita, con effetti legali, esclusivamente nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni di cui nell'art. 39 del presente testo unico.

I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli Enti locali, secondo i rispettivi atti di fondazione, sono costituiti in Enti autonomi dotati di personalità giuridica e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

Nel Regio istituto superiore di Venezia alla facoltà di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli istituti predetti, sono annesse le sezioni speciali, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517.

I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono, ad ogni effetto di legge, istituti di istruzione superiore di grado universitario.

Art. 2.

(Art. 15, comma 5°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892).

Nessun altro Istituto superiore di scienze economiche e commerciali od istituto analogo e nessuna nuova facoltà o sezione negli Istituti esistenti potranno essere creati se non per legge.

Non potranno, inoltre, costituirsi presso altri Istituti di istruzione superiore di qualsiasi natura, facoltà o scuole dirette agli stessi fini o a fini analoghi a quelli degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, se non sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.

Art. 3.

(Art. 16, comma 1°, del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Il governo degli Istituti superiori, di cui all'art. 1, è esercitato, sotto la vigilanza del Ministro, da un Consiglio di amministrazione, da un Consiglio accademico e da un direttore o rettore, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti.

Art. 4.

(Art. 16 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Esso si compone:

a) del direttore o rettore, che è membro di diritto;

b) di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;

c) dei delegati del Ministero e degli altri Enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento dell'Istituto a norma del relativo atto di fondazione e dello statuto organico.

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 5.

(Art. 16, comma 5° del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento scientifico e didattico ed all'andamento disciplinare dell'Istituto.

Esso è composto dei professori di ruolo dell'Istituto ed è presieduto dal direttore o rettore.

Art. 6.

(Art. 16, ultimo comma del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Il direttore o rettore è scelto fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto ed è nominato, per un triennio, con decreto Reale.

Al direttore o rettore è assegnata una indennità annua di L. 3000, non valutabile agli effetti della pensione.

Art. 7.

(Art. 3, legge 20 marzo 1913, n. 268).

Gli Istituti superiori, di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli Enti locali, ad essi assegnati;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti o di privati.

Art. 8.

(Art. 5, legge 20 marzo 1913, n. 268).

Gli atti ed i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

(Art. 7, legge 20 marzo 1913, n. 268).

Il bilancio preventivo di ciascun Istituto sarà trasmesso al Ministero dell'economia nazionale un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sia approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno sarà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Con regolamento speciale, approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale e del Ministro per le finanze saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

Il Ministero dell'economia nazionale dovrà, con ispezioni periodiche e straordinarie, vigilare per il regolare andamento contabile dei Regi istituti superiori.

Art. 10.

(Art. 1 decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dei Regi istituti superiori sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi, di cui all'art. 7, ad eccezione dei lasciti e delle donazioni di privati.

CAPITOLO II.

Dell'ordinamento didattico

Art. 11.

(Art. 2 decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali o complementari.

Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per gli studenti, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale cui aspirano.

Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 del presente testo unico, e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della laurea o della menzione speciale nel diploma di laurea, cui lo studente aspira.

Art. 12.

(Art. 2, comma 4 e 5, decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.

Art. 13.

(Art. 13, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 1, R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499).

Gli insegnamenti complementari sono istituiti con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale, su conforme proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

Gli insegnamenti complementari possono essere coordinati in uno o più corsi di integrazione o di specializzazione aventi particolari finalità scientifiche o pratiche.

Il decreto Reale di istituzione stabilisce gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso.

Art. 14.

(Art. 1 R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499).

In ogni Istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, con le norme dell'art. 13, potranno separarsi le cattedre di materie fondamentali, che comprendono due insegnamenti di discipline distinte.

Art. 15.

(Art. 2, comma 6°, R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

Art. 16.

(Art. 3, R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667).

Nel Regio istituto superiore di Trieste potrà essere istituita una cattedra complementare di lingua e letteratura italiana e, in aggiunta all'insegnamento della lingua tedesca e delle lingue slave, anche delle cattedre complementari delle letterature delle rispettive nazioni.

Art. 17.

(Art. 6 legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 1 R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, e art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

I Regi istituti superiori conferiscono, ad ogni effetto di legge, le lauree dottorali, i diplomi ed i certificati di studio stabiliti dal regolamento.

Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali porterà una menzione indicante il corso complementare di specializzazione o di integrazione, che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Il Regio istituto superiore di Venezia rilascia, inoltre, per le sezioni speciali in esso esistenti, gli altri titoli e diplomi, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517.

Art. 18.

(Art. 2, comma 7°, R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

La durata dei corsi, l'ordine e lo svolgimento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli o diplomi nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 19.

(Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892).

Gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e le Università e gli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sono autorizzati a stabilire, mediante particolari accordi, che, agli effetti del conseguimento dei titoli in essi conferiti, gli insegnamenti di determinate materie siano seguiti presso istituti di istruzione superiore della medesima sede, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello dell'economia nazionale, nei quali tali insegnamenti sono impartiti.

Con decreto Reale, promosso di concerto fra il Ministro per l'economia nazionale e quello per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme per la applicazione del precedente comma.

Capitolo III.

Dei professori.

Art. 20.

(Art. 17 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

I professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono di ruolo e incaricati.

Art. 21.

(Art. 19, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

La nomina, la stabilità, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono regolati secondo le norme vigenti per le Regie università, sostituendosi alla procedura di cui al 1° comma dell'art. 17 dell'ordinamento della istruzione superiore, approvato con il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, quella che sarà determinata dal regolamento.

Art. 22.

(Art. 12, comma 3°, legge 20 marzo 1913, n. 268; legge 5 ottobre 1920, n. 1475; art. 3, comma 4°, R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667; art. 1, R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558; art. 5, R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750; art. 17 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Il numero dei posti di professore di ruolo è fissato per ciascun Istituto superiore dalla tabella *A* annessa al presente testo unico.

Con le norme dell'art. 13, gli Istituti, a carico dei rispettivi bilanci o per dotazione speciale di enti locali o di privati cittadini e senza aggravio allo Stato, potranno provvedere alla istituzione di nuovi posti nei loro organici.

I posti di professori di ruolo stabiliti nella pianta organica di ciascun Istituto sono riservati alle cattedre di materie fondamentali, salvo le disposizioni di cui all'art. 24 del presente testo unico.

Art. 23.

(Art. 12, ultimo comma, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 1, Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558).

In ogni Istituto superiore per ciascuna delle cattedre di materie fondamentali non si potrà nominare che un solo professore di ruolo.

Le cattedre di materie fondamentali che, a norma dell'art. 14, siano state separate, non possono essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti che nell'organico dell'Istituto siano stati aggiunti a norma dell'art. 22.

Art. 24.

(Art. 13, legge 20 marzo 1913, n. 268).

Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 13, per dotazione speciale di enti locali o di privati cittadini e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nella pianta organica dell'Istituto.

A coprire tali insegnamenti complementari, quando essi non siano dati per incarico, si dovrà provvedere mediante pubblico concorso secondo le norme comuni.

Art. 25.

(Art. 3, comma 1°, R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

Il trattamento economico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali è stabilito dalla tabella di classificazione per gradi, di cui all'allegato VIII del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per i passaggi di grado dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali valgono le norme vigenti per i professori delle Regie università.

Ogni modificazione che venisse portata al trattamento economico dei professori di ruolo delle Regie università sarà applicata ai professori di ruolo dei Regi istituti superiori predetti.

Art. 26.

(Art. 18, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

La retribuzione degli incaricati è stabilita dal Consiglio di amministrazione; essa per gli insegnamenti fondamentali non potrà superare L. 4000 annue, se l'incaricato ricopre altro ufficio pubblico retribuito: per gli insegnamenti complementari non potrà, in ogni caso, eccedere L. 80 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, fino ad un massimo di L. 4000.

Art. 27.

(Art. 3, comma 5°, del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322; art. 3, del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667).

Eccezione fatta per il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero nelle lingue straniere), in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere è impartito da professori incaricati, i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 12 è di L. 6000 e potrà essere elevata, mediante aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 10,000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennità di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.

Nel Regio istituto superiore di Trieste le cattedre complementari, che venissero istituite a norma dell'art. 16, potranno essere affidate a professori di ruolo, entro i limiti dei posti per tali cattedre complementari stabiliti dall'organico.

Art. 28.

(Art. 11, legge 20 marzo 1913, n. 268).

I professori sono collocati a riposo all'età di 75 anni e sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità a loro spettante secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.

Coloro che compiono il 75° anno di età durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e vengono collocati a riposo a decorrere dal successivo 1° agosto.

I professori possono essere dispensati dal servizio con decreto Reale su conforme parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale ed industriale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di età di cui al comma primo non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.

Art. 29.

(Art. 15, comma 3°, legge 20 marzo 1913, n. 268).

I professori di ruolo non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche Amministrazioni, nè altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, ancorchè per uno di tali uffici siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Essi non possono, del pari, dettare corsi liberi retribuiti nelle Università o negli altri Istituti d'istruzione superiore.

I professori dei Regi istituti superiori non possono, senza decadere dal loro ufficio, accettare rappresentanze commerciali e consolari di Stati esteri.

Art. 30.

(Art. 14, legge 20 marzo 1913, n. 268).

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città dove ha sede l'Istituto in cui insegnano ed hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da essi indicati.

Il Ministro può, tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare a risiedere in località prossima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

Art. 31.

(Art. 2, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892).

Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dalle Università e dagli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, e viceversa, per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di materia affine. Per la procedura di tali trasferimenti si osservano le norme che governano gli Istituti cui i professori vengono trasferiti. I trasferimenti tuttavia non possono avere luogo se non su conforme parere, rispettivamente, del Consiglio superio-

re della istruzione agraria, commerciale e industriale o di quello della pubblica istruzione che debbono pronunciarsi caso per caso.

Capitolo IV.

Degli studenti.

Art. 32.

(Art. 6, legge 20 marzo 1913, n. 268).

Sono ammessi come studenti regolari della facoltà di scienze economiche e commerciali nei Regi istituti superiori i giovani che abbiano superato l'esame di maturità per i provenienti dal liceo classico o dal liceo scientifico e quelli che abbiano conseguito il diploma o la licenza dell'istituto commerciale, dell'istituto tecnico o dell'istituto nautico.

Sono ammessi del pari i giovani italiani e stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario dello Stato, nel quale lo hanno compiuto.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Ministero, sentito il Consiglio accademico dello Istituto.

Il regolamento determinerà i titoli di studi secondari richiesti per l'ammissione alle sezioni speciali del Regio istituto superiore di Venezia.

Capitolo V.

Del personale amministrativo.

Art. 33.

(Art. 1, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

Il personale amministrativo stabile di ogni Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali comprende un segretario capo, uno o due segretari, uno o due applicati di segreteria, in conformità a quanto sarà determinato in una pianta organica da approvarsi per ciascun Istituto con decreto Reale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 34.

(Art. 3, decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437; art. 209, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il segretario capo, i segretari e gli applicati di segreteria godranno del trattamento economico fissato dalle tabelle di classificazione di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 integrato e modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e con il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 35.

(Art. 3, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

Le nomine ai posti di segretario capo, di segretario e di applicato di segreteria hanno luogo per decreto Reale in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame, indetto dal Ministero dell'economia nazionale.

I titoli di studio per l'ammissione al concorso sono: la laurea in scienze economiche e commerciali, conseguita in un Regio istituto superiore, per il posto di segretario capo; la licenza di un Istituto commerciale o di una scuola media di secondo grado per il posto di segretario; la licenza di una scuola commerciale o di una scuola media di primo grado per il posto di applicato.

Eccezionalmente le nomine potranno farsi per promozione dei segretari a segretari capi e degli applicati a segretari quando le persone da promuovere posseggano i titoli di studio richiesti per il concorso al posto superiore ed il servizio prestato li renda, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli della promozione.

Art. 36.

(Art. 4, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta su parere conforme del Consiglio di amministrazione e del direttore dell'Istituto. In caso di divergenza giudica il Ministero, in base alla relazione di un ispettore ministeriale.

Art. 37.

(Art. 5, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

E' ammesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro Istituto col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale esso viene trasferito.

In caso di trasferimento il personale conserva i diritti acquisiti di carriera.

Art. 38.

(Art. 6, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

Al personale amministrativo dei Regi istituti superiori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e quelle sul trattamento di riposo in vigore per i funzionari dello Stato.

TITOLO II.

Degli Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali.

Art. 39.

(Art. 20, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Gli Istituti ora esistenti, presso i quali si tiene un corso di studi superiori economici e commerciali e che rilasciano lauree alle quali sono, comunque, riconosciuti effetti legali da disposizioni attualmente vigenti, potranno essere dichiarati Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti e secondo le norme seguenti.

Gli Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali hanno personalità giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti che governano i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni particolari che saranno stabilite da uno speciale regolamento.

Essi sono sottoposti alla vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'economia nazionale.

Ogni Istituto libero avrà uno statuto da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.

In ogni Istituto libero dovranno essere insegnate tutte le materie fondamentali stabilite per gli Istituti superiori Regi.

Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti presso gli Istituti liberi predetti avranno la stessa efficacia legale degli studi compiuti e dei titoli conseguiti negli istituti Regi.

Gli Istituti liberi non possono avere contributi dallo Stato.

Gli Istituti liberi possono essere soppressi con decreto Reale ogni qualvolta si accerti che essi non sono in grado

di funzionare in modo soddisfacente sia per insufficienza di mezzi finanziari, sia per deficiente organizzazione didattica.

Nessun altro Istituto all'infuori di quelli contemplati nel comma primo del presente articolo potrà essere dichiarato Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. Tuttavia gli attuali istituti superiori Regi, rinunciando ad ogni contributo o prestazione dello Stato e con l'accordo degli altri Enti contributori, potranno chiedere di essere dichiarati liberi alle condizioni fissate dal presente articolo.

Gli Istituti esistenti, che intendano essere dichiarati Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti del presente articolo, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale lo schema dello statuto, con allegato documentato piano finanziario, entro due mesi dalla pubblicazione del regolamento previsto dal comma secondo del presente articolo.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 40.

(Art. 16, legge 20 marzo 1913, n. 268).

I presidenti ed i membri dei Consigli di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza dei fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Istituto a causa della inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro per l'economia nazionale può provvedere, d'accordo con quello per le finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 41.

(Art. 11, comma 3 e 4, legge 10 marzo 1913, n. 268).

Le pensioni per il personale insegnante ed amministrativo dei Regi istituti superiori sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni degli Istituti verseranno le ritenute che a tale fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato utile per gli effetti della pensione il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Art. 42.

(Art. 15, comma 4°, R. decreto 31 ottobre 1922, n. 2492).

Il Ministro per l'economia nazionale può in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento degli Istituti contemplati nel presente testo unico.

Art. 43.

(Art. 18, comma 2°, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 4, legge 7 aprile 1921, n. 440; art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi istituti superiori di Bari, Genova, Roma e Torino, che alla pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti.

Gli insegnanti ordinari di lingue moderne di cui al comma precedente godranno del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo stabili. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianità decorrerà dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440.

Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godranno del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo non stabili, ma non potranno conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorrerà dalla data indicata nel comma precedente.

Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorrerà dalle date indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel R. decreto 19 novembre 1923, n. 2547.

Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo si applicano le disposizoni dell'art. 21 del presente testo unico.

I posti di professore stabile, occupati dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa sarà a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.

Art. 44.

(Art. 19, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 7, comma 2°, del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667).

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato.

Il fondo pensioni, già costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale già in pensione e quello in carica alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.

Art. 45.

(Art. 20, legge 20 marzo 1913, n. 268).

Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio rilasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle Regie scuole superiori di commercio in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 17 del presente testo unico.

Art. 46.

(Art. 20, ultimo comma, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

Le disposizioni attualmente vigenti, che comunque riconoscano effetti legali agli studi fatti ed ai titoli conseguiti negli istituti contemplati nel comma primo dell'art. 39 del presente testo unico, cesseranno di aver effetto per gli studi fatti ed i titoli conseguiti negli istituti predetti posteriormente alla sessione autunnale dell'anno 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

TABELLA *A*.

Posti di professore di ruolo di materie fondamentali nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

REGI ISTITUTI SUPERIORI	Professori di ruolo
Bari	11
Catania	11
Genova	11
Napoli	11 (*a*)
Roma	12
Torino	9
Trieste	11 (*b*)
Venezia	14

(*a*) Compresi due posti aggiunti con R. decreto 24 dicembre 1921.
(*b*) Compreso un posto aggiunto con R. decreto 24 dicembre 1921.
Vi sono inoltre due posti di professore di materie complementari, (art. 3, Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1624.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1924, n. 1621.
Disposizioni eccezionali sulla sospensione degli sfratti dalle abitazioni.

Relazione di S. E. il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 20 ottobre 1924, sul decreto-legge concernente le disposizioni eccezionali sulla sospensione degli sfratti dalle abitazioni.

MAESTÀ,

Da più parti è stata richiamata l'attenzione del Governo sulle eccezionali condizioni in cui verrà a trovarsi la città di Roma a causa del preveduto numeroso affluire di visitatori per la celebrazione dell'Anno Santo. La grandissima quantità di locali che saranno destinati ad accogliere i forestieri, che si avvicenderanno durante l'intero anno, ridurrà notevolmente il numero delle case disponibili per la popolazione normale della Città, diventando così più difficile, in questo periodo, la ricerca di alloggi da parte di coloro che dovessero lasciare le case da essi abitate.

La gravità di questa eccezionale condizione di cose resa evidente dalle notizie già pervenute di notevole incettazione di appartamenti disponibili, non poteva non preoccupare il Governo, che ha adottato i provvedimenti contenuti nell'unito decreto.

Con l'art. 1 è data facoltà, al prefetto della Provincia di disporre per ragioni di ordine pubblico la sospensione generale degli sfratti dalle abitazioni nel comune di Roma. L'accertamento delle circostanze eccezionali che renda necessario il provvedimento di sospensione è affidato al Prefetto; il quale è, naturalmente, in grado di seguire più da vicino lo svolgersi degli avvenimenti. E la autorizzazione a lui data fin da ora lo mette in condizione di provvedere anche immediatamente, quando ne ravvisi la necessità, perchè se la ragione determinante del provvedimento è quella della ricorrenza dell'Anno Santo, che pone il comune di Roma in una condizione particolarissima, non è affatto escluso ed è anzi dimostrato che tale ricorrenza abbia già contribuito ad aggravare la crisi degli alloggi a causa della incetta, su vasta scala, di edifizi e di locali per l'allestimento di alberghi o di pensioni o comunque per la preparazione di alloggi destinati a pellegrini isolati o in gruppo, incetta che rende quasi nulla la disponibilità di case per abitazioni comuni. Appunto per queste considerazioni il decreto ha attuazione immediata, cioè dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, pure essendo determinato dalla ricorrenza dell'Anno Santo non fa, a questa circostanza, espresso riferimento, per eliminare qualsiasi perplessità od incertezza. La ragione determinante della disposizione contenuta nell'art. 1 del decreto non limita quindi la facoltà data dal Prefetto, che è amplissima. Il Prefetto potrà pertanto esercitarla fin dalla data di pubblicazione del decreto. In altri termini, da oggi e durante tutto l'anno 1925, egli potrà in qualunque momento ne ravvisi la necessità, disporre la sospensione degli sfratti per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi, al termine dei quali, se riconosca tuttora necessario il provvedimento, potrà rinnovarlo, regolandosi così secondo che gli avvenimenti consiglieranno, fino al 31 dicembre 1925, nella quale data sarà cessato del tutto il movimento eccezionale per la celebrazione della festività.

L'ordine di sospensione per gli sfratti, una volta che sia emanato dal Prefetto per le circostanze sopra accennate, deve avere efficacia generale. Ma vi possono essere casi in cui lo sfratto deve essere eseguito indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà per l'inquilino di trovare altro alloggio, quali ad esempio quelli di morosità o di sfratto ordinato per ragioni di moralità, o per altri gravi motivi. La ragione della sospensione dello sfratto viene pure meno quando all'inquilino sia offerto altro alloggio corrispondente alle sue esigenze. In tutti questi casi non sarebbe giusto sacrificare gli interessi del locatore, il quale potrà quindi chiedere al pretore che ordini l'esecuzione dello sfratto, nonostante la sospensione generale disposta dal Prefetto.

Le disposizioni su accennate sono di esclusiva applicazione nel comune di Roma. Il Governo non ha ritenuto di estenderle a tutto il Regno, perchè suo proposito non è stato di modificare le norme vigenti in materia di affitti, ma solo di provvedere ad esigenze eccezionali che si manifesteranno esclusivamente nel comune di Roma, dove si accentreranno tutti coloro che vorranno partecipare alla celebrazione dell'Anno giubilare, mentre nelle altre città d'Italia il movimento dei forestieri, se pure maggiore di quello solito, non presenterà caratteri assolutamente eccezionali come in Roma.

Vero è che anche in altre città si lamenta la crisi delle abitazioni e per conseguenza non mancano difficoltà per la ricerca degli alloggi, specialmente quando avviene — come nei Comuni in cui vi sono date consuetudinarie per la scadenza degli affitti — che gli sfratti siano da eseguire in una stessa epoca. Quantunque, in generale, le Commissioni arbitrali siano assai caute nel disporre lo sfratto, è indubitabile che la contemporaneità accresce notevolmente le difficoltà. Ma trattasi di difficoltà, indipendenti da eccezionali eventi, le quali del resto in grande parte sono attenuate dai provvedimenti delle autorità locali che cercano nel modo migliore di dare sistemazione alle famiglie rimaste senza alloggio. E non sarebbe possibile eliminare questi inconvenienti inerenti alla penuria delle abitazioni, senza ripristinare i vincoli preesistenti che poi finirebbero per aggravare la crisi, mentre le disposizioni dettate col decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, integrate da provvedimenti diretti, a facilitare le costruzioni, hanno avviato il tormentoso problema verso la sua soluzione, come l'esperienza ha dimostrato, attraverso la generale e forte ripresa dell'industria edilizia, sicchè sarebbe dannoso allontanarsi dalla via seguita finora, anche se qualche doloroso inconveniente non sia evitabile.

Se non che, in considerazione di questo maggiore movimento di forestieri che si prevede quasi generale, l'art. 2 stabilisce che in

tutti i comuni del Regno, come in quello di Roma, fino al 31 dicembre 1925, anche quando nel contratto di locazione sia espresso divieto di subaffitto, l'inquilino potrà ottenere l'autorizzazione di subaffittare. La disposizione oltre che dalla considerazione su accennata, è stata suggerita anche dalla constatazione che, mentre per il passato i locatori solevano tollerare in larga misura il subaffitto, pure quando il divieto fosse espresso nel contratto — molte volte redatto su moduli nei quali il divieto era inserito quasi come formula di stile — da qualche tempo essi vi si oppongono recisamente, perchè meno disposti a qualsiasi tolleranza verso il proprio inquilino, del quale vorrebbero affrettare l'uscita dalla casa locata. Il subaffitto per altro non costituisce soltanto una utilità per l'inquilino che l'esercita, ma serve pure a dare alloggio a molti che o devono per la loro condizione personale abitare in camere mobiliate ovvero vi si adattano non trovando disponibile altra abitazione. Sicchè, in definitiva, impedendosi in modo troppo esteso il subaffitto, si viene ad aggravare la crisi delle abitazioni, e questo è male da evitare.

Il decreto però non stabilisce senz'altro la inefficacia dei patti contrattuali vietanti il subaffitto, ma soltanto permette all'inquilino di rivolgersi al pretore per ottenere l'autorizzazione di subaffittare. Ciò vuol dire che il pretore dovrà valutare, caso per caso, la opportunità di concedere siffatta autorizzazione, ed è evidente che egli la negherà, quando vi ostassero serie ragioni di convenienza, in rapporto alle condizioni del locatore, dello inquilino e dello stabile locato. Il subaffitto non può inoltre essere autorizzato per le case di cooperative dello Stato, per le quali non può derogarsi alle norme vigenti, nè per le case di abitazione degli istituti per le case popolari.

Degli interessi del locatore non si è quindi mancato di tenere il debito conto, che anzi egli è autorizzato a richiedere un equo aumento di pigione; poichè, se è necessario facilitare il subaffitto per fini di interesse generale, non si può per questo autorizzare l'inquilino, contro i patti contrattuali, a speculare sulla casa locata, traendone notevoli lucri, e mantenendo inalterata la pigione che fu pattuita senza la previsione di tali possibili lucri.

Ed è perciò che l'art. 2 del decreto dà facoltà al locatore di chiedere l'aumento di pigione in qualunque caso, durante il periodo della proroga, l'inquilino eserciti il subaffitto, quando per altro questa circostanza non fosse stata tenuta già presente nella determinazione della pigione.

Queste considerazioni di urgente ed eccezionale necessità hanno indotto il Governo all'adozione dei provvedimenti di cui nel presente decreto-legge, che si onora sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2661, e 6 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 256;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel comune di Roma, qualora si verifichino circostanze eccezionali, il Prefetto potrà, per gravi ragioni di ordine pubblico, disporre, con suo decreto, la sospensione generale degli sfratti dalle abitazioni per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi, rinnovabile alla scadenza, ove sussistano le stesse circostanze eccezionali, ma non oltre il 31 dicembre 1925.

La sospensione è operativa anche per coloro che avessero in precedenza ottenuto la sospensione dello sfratto in conformità degli articoli 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2661, e 6 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 256.

Il locatore potrà tuttavia adire il pretore del mandamento in cui trovasi l'immobile locato per chiedere che lo sfratto abbia luogo nonostante il provvedimento generale di sospensione le quante volte sussistano condizioni di morosità, ragioni di moralità od altri gravi motivi o quando venga dal locatore offerto altro alloggio nello stesso Comune anche meno comodo, ma ritenuto corrispondente alle esigenze dell'inquilino; ed il pretore dovrà, in tali ipotesi, ordinare che lo sfratto si esegua.

L'istanza è proposta mediante citazione per biglietto.

Contro il provvedimento del pretore è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1925, così nel comune di Roma come in qualunque altro Comune del Regno, anche quando nel contratto di locazione sia espresso il divieto del subaffitto, l'inquilino potrà chiedere al pretore l'autorizzazione di subaffittare. In questo caso il locatore potrà chiedere un equo aumento di pigione, che il pretore, dopo aver cercato di conciliare le parti, ha facoltà di concedere.

Contro il provvedimento del pretore è ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla notificazione, alla Commissione arbitrale per gli affitti, la quale delibera definitivamente sull'ammontare della pigione.

La richiesta di un equo aumento di pigione potrà essere fatta dal locatore anche quando in pendenza della sospensione dello sfratto disposto dal pretore a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2661, e 6 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 256, ovvero della sospensione generale di cui all'articolo precedente, risulti che l'inquilino tragga, col subaffitto, notevoli lucri dalla casa locata.

La richiesta di aumento può essere fatta anche durante il periodo della proroga della locazione che fosse stata accordata dalla Commissione arbitrale, purchè la circostanza dell'esercizio del subaffitto, ancorchè non vietato dal contratto, non sia stata tenuta presente dalla Commissione medesima nello stabilire la misura dell'affitto.

La domanda di aumento nei casi indicati nei due capoversi precedenti è proposta dinanzi la Commissione arbitrale mediante citazione per biglietto.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non innovano per nulla alle norme in vigore circa il regime delle case di abitazione di cooperative edilizie finanziate dallo Stato, e delle case di abitazione degli istituti per le case popolari.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1625.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1923, n. 3290.

Approvazione dello statuto della Fondazione Leonardo, in Roma.

N. 3290. R. decreto 22 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, viene approvato lo statuto organico della Fondazione Leonardo, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1626.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1610.

Approvazione dello statuto della Società amatori e cultori di belle arti, in Roma.

N. 1610. R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società amatori e cultori di belle arti in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1627.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1614.

Erezione in Ente morale dell'istituto « Aiuto materno », in Palermo.

N. 1614. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'istituto « Aiuto materno » in Palermo viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1628.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1615.

Autorizzazione alla Società fiorentina protettrice degli animali ad acquistare un fabbricato in Firenze.

N. 1615. R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene autorizzata la Società fiorentina protettrice degli animali ad acquistare un fabbricato con appezzamento di terreno in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di San Michele di Postumia (Trieste), di Ofena (Aquila) e di Gallina (Reggio Calabria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Michele di Postumia, in provincia di Trieste.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di San Michele di Postumia, sorta dai comizi del 15 gennaio 1922, ha portato per la sua persistente incuria ed inettitudine, la pubblica azienda ad uno stato di completa disorganizzazione, provocando un vivo malcontento fra quella popolazione.

Il più grave disordine regna nell'ufficio comunale: non si è mai proceduto all'impianto dell'archivio e dei registri prescritti; la consistenza del patrimonio del Comune non risulta in modo sicuro, non essendosi avuto cura di compilare i relativi inventari, da ciò l'incertezza dell'ammontare delle rendite, e la conseguente inesattezza dei bilanci. I pubblici servizi sono lasciati in completo abbandono. Non esiste, infatti, illuminazione pubblica, la manutenzione stradale è trascurata e l'assistenza sanitaria è limitata al solo servizio ostetrico.

La trattazione delle pratiche d'ufficio è lasciata dagli amministratori esclusivamente al segretario comunale, il quale non è in grado di far fronte alle esigenze del servizio; da qui proteste degli interessati poichè gli affari subiscono spesso insignificabili ritardi.

I ripetuti richiami fatti dall'autorità prefettizia all'Amministrazione non hanno valso ad ovviare ad un così deplorevole stato di cose, che ha determinato nella popolazione un vivo e preoccupante fermento per il grave pregiudizio che ne deriva alla civica azienda.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, pertanto, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Michele di Postumia, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Marino Marini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ofena, in provincia di Aquila.

MAESTA,

I criteri cui si è ispirata nella gestione della civica azienda l'Amministrazione comunale di Ofena e l'atteggiamento assunto dai suoi maggiori esponenti di fronte all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, hanno da tempo provocato una viva agitazione, che, acuitasi recentemente in modo pericoloso, soltanto per le misure adottate dall'autorità politica non ha ancora degenerato in violente manifestazioni.

L'eccitazione degli animi è, tuttavia, tale, che l'ulteriore permanenza dell'attuale Amministrazione al potere costituisce, per di se, una grave ed imminente minaccia di turbamento; e, pertanto, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede, per motivi di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ofena, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Mancinelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gallina, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

Il mutato orientamento dell'opinione pubblica in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, ha a mano a mano alienata la fiducia della maggioranza della popolazione alla Amministrazione comunale di Gallina che, sorta dalle elezioni del 1920, quale esponente di un indirizzo politico diverso, non ha creduto di modificare il proprio atteggiamento.

Si è venuta così a creare una situazione assai delicata nei riguardi dell'ordine pubblico, poichè l'inasprimento delle competizioni dei partiti locali, mantiene una pericolosa tensione d'animi, che costituisce una continua ed imminente minaccia di perturbamenti. Anche indipendentemente dalle irregolarità accertate da una recente inchiesta, delle quali l'Amministrazione non ha potuto esaurientemente scagionarsi, prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gallina, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Francesco D'Agostino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, numero 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1924.

Istituti incaricati dell'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini;

Visto il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale del 21 febbraio 1918, n. 316;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'economia nazionale, è affidata agli istituti seguenti, ciascuno per la circoscrizione a fianco di essi indicata:

Stazione enologica sperimentale di Asti, per le provincie di Alessandria e di Cuneo;

Stazione sperimentale agraria di Torino, per le provincie di Torino e di Novara;

Ufficio enologico di Genova, per le provincie di Genova e di Spezia;

Oleificio sperimentale di Imperia, per la provincia di Imperia;

Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario superiore di Milano, per le provincie di Milano, Como, Sondrio, Bergamo e Verona;

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Pavia, per la provincia di Pavia;

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Brescia, per la provincia di Brescia;

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Mantova, per la provincia di Mantova;

Scuola media agraria di Conegliano, per le provincie di Venezia, di Vicenza, di Padova, di Treviso e di Belluno;

Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, per la provincia di Trento;

Istituto chimico agrario di Gorizia e Stazione sperimentale agraria di Udine, per la provincia di Udine;

Istituto agrario provinciale di Parenzo, per le provincie di Trieste, di Pola e di Fiume;

Laboratorio d'igiene e batteriologia di Zara per la provincia di Zara;

Stazione sperimentale agraria di Modena, per le provincie di Modena, di Piacenza, di Parma e di Cremona;

Scuola media agraria di Reggio Emilia, per la provincia di Reggio Emilia;

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Ferrara, per le provincie di Ferrara e di Rovigo;

Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto tecnico di Bologna, per la provincia di Bologna;

Laboratorio di chimica agraria di Forlì, per le provincie di Forlì e di Ravenna;

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Pisa, per le provincie di Pisa, di Livorno e di Massa Carrara;

Laboratorio di chimica agraria di Siena, per le provincie di Siena e di Grosseto;

Cantina sperimentale di Arezzo, per le provincie di Arezzo, di Firenze e di Lucca;

Laboratorio chimico provinciale d'igiene di Ancona, per le provincie di Ancona, di Ascoli Piceno, di Pesaro e Urbino e di Macerata;

Oleificio sperimentale di Spoleto, per il circondario di Spoleto;

Laboratorio di tecnologia chimico-agraria annesso all'Istituto agrario superiore di Perugia per i circondari di Perugia, di Foligno, di Terni e di Orvieto;

Stazione chimico agraria sperimentale di Roma, per le provincie di Roma e Caserta;

Laboratorio chimico consorziale di vigilanza igienica di Aquila per la provincia di Aquila;

Ufficio enologico di Castellammare Adriatico, per le provincie di Teramo, di Chieti e di Campobasso;

Scuola media agraria di Avellino, per le provincie di Avellino, di Benevento e di Potenza;

Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario superiore di Portici, per le provincie di Napoli e di Salerno;

Cantina sperimentale di Barletta, per le provincie di Foggia, di Bari, di Lecce e di Taranto;

Cantina sperimentale di Milazzo, per le provincie di Cosenza, di Catanzaro, di Reggio Calabria e di Messina;

Ufficio enologico di Riposto, per la provincia di Catania;

Cantina sperimentale di Noto, per le provincie di Siracusa e di Caltanissetta;

Laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo, per le provincie di Palermo, di Girgenti e di Trapani;

Scuola media agraria di Cagliari, per le provincie di Cagliari e di Sassari.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, avrà vigore dal 15 ottobre 1924, sostituendo quelli del 18 luglio 1922 e del 30 luglio 1923.

Roma, addì 2 ottobre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO PREFETTIZIO 15 ottobre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Albiate.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Albiate e nominato Regio commissario straordinario il cav. Antonio Viganò;

Ritenuto che avendo il cav. Viganò assunte le sue funzioni di Regio commissario il 17 luglio 1924, scadranno il 17 corrente i primi tre mesi di gestione straordinaria;

Ritenuto che non è stato possibile in questo primo periodo completare la sistemazione delle finanze comunali nè quella dei pubblici servizi, trovandosi specialmente in corso l'appalto stradale e di varie opere pubbliche e la preparazione del progetto dell'edificio scolastico;

Che d'altra parte speciali condizioni dell'ambiente locale non consentono per ora di procedere alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Albiate è prorogato di tre mesi con decorrenza dal 17 ottobre 1924.

Milano, addì 15 ottobre 1924.

Il Prefetto: PERICOLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comuni di Vernasca, Cerignale, Bobbio, Coli, in provincia di Piacenza; nel comune di Follo, in provincia di Spezia, e nei comuni di Contarina, Ramo di Palo, Lendinara, in provincia di Rovigo, sono state estese con decreti del 15 ottobre 1924 ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti opere riservate per diritti d'autore registrati durante il mese di ottobre 1924 (art. 31 della legge).

N. 82517. — Giusta dichiarazione depositata il 31 maggio 1924 nella prefettura di Milano ed ivi registrata al num. 888, la ditta F. M. Lorioli & Castelli di Milano, domiciliata elettivamente presso l'ufficio ing. Barzanò & Zanardo, Milano, i diritti d'autore, riferentisi ad una medaglia per i volontari di guerra, anni 1915-918, registrata al n. 82517 dell'apposito registro generale del Ministero a nome del signor Publio Morbiducci, s'intendono appartenere alla

ditta F. M. Lorioli & Castelli per atto di cessione in data 16 novembre 1923, autenticato dal notaio dott. Marco Odescalchi di Milano, n. 6879/7888 di repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 12 ottobre 1923, al n. 784, vol. 2925, atti privati.

Roma, 21 ottobre 1924.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 237

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	119 78	Belgio	110 31
Londra	103 301	Olanda	9 015
Svizzera	441 91	Pesos oro	19 13
Spagna	308 71	Pesos carta	8 42
Berlino	—	New-York	23 008
Vienna	0.0325	Oro	443 95
Praga	68 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 88
	3.50 % » (1902)	75 50
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	98 77
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 62

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al posto di professore di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini », in Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 novembre 1924 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di anni 5; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

a) cantare a prima vista, un solfeggio a chiavi alternate;

b) a propria scelta, un pezzo con parole ed eseguirne insieme l'accompagnamento di pianoforte.

Trasportare, previa breve osservazione, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto (senza parole) e pianoforte.

Comporre e scrivere sulla lavagna, seduta stante, un piccolo solfeggio ad una voce avente un dato scopo didattico antecedentemente indicato dalla Commissione esaminatrice.

Scrivere, sotto dettatura, una melodia ed accennarne poscia l'armonizzazione e l'accompagnamento al pianoforte.

Fare l'analisi, previo breve studio, di un frammento a voci sole, scelto dalla Commissione esaminatrice, e segnarne l'esecuzione.

Comporre, nel termine massimo di sei ore consecutive, un solfeggio a due voci con accompagnamento di pianoforte, un tema dato dalla Commissione.

Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche della materia.

Leggere all'improvviso al pianoforte un breve pezzo in partitura a quattro voci nelle rispettive chiavi.

(Non obbligatoria). Impartire una lezione ad un piccolo coro.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 30 settembre 1924.

Il Ministro: CASATI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.